



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26/17 DEL 25.07.2023

Oggetto: Interventi a favore delle emittenti televisive comunitarie che svolgono attività aventi scopi di utilità sociale. Criteri e modalità di attribuzione dei contributi. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, art. 13, comma 13.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che l'art. 13, comma 13, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 150.000 a favore delle attività, aventi scopi di utilità sociale, svolte dalle emittenti televisive comunitarie.

L'Assessore richiama l'art. 1, lett. f), del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità garante delle Comunicazioni n. 78/98 del 1.12.1998, che dà la definizione di emittente televisiva comunitaria, ripresa e confermata dall'art. 3, comma 1, lett. r), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208, quale "emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21".

L'Assessore prosegue e richiama l'attenzione della Giunta regionale sulle novità dell'emittenza televisiva nazionale e locale in attuazione della riorganizzazione di settore, disposta nel 2021 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), anche in ottemperanza alla normativa europea, con la pubblicazione del "Bando per la formazione delle graduatorie dei FSMA in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT18 - Sardegna", finalizzato all'attribuzione di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre e di LCN, di Rete di 1° e 2° livello, alle emittenti televisive locali, Fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), autorizzate alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre attraverso la stipula di regolare contratto con gli Operatori di rete autorizzati (Ei Towers per la Sardegna).

L'Assessore sottolinea, a tale proposito, che il Bando MISE sopraccitato ha generato una graduatoria, approvata in via definitiva il 4.2.2022, delle emittenti televisive locali, incluse le comunitarie, alle quali è stata assegnata una numerazione di LCN (Logical channel number – canali di trasmissione) di Rete di 1° livello (diffusione regionale) oppure di Rete di 2° livello (diffusione provinciale).



L'Assessore precisa, inoltre, che, in Sardegna, tutte le emittenti televisive locali, incluse le comunitarie, per motivi tecnici, hanno avuto l'attribuzione di LCN di Rete di 1° livello, che garantisce la copertura regionale, ma, allo stesso tempo, è la più onerosa finanziariamente.

Tale assegnazione, di esclusiva competenza ministeriale, prosegue l'Assessore, è risultata, pertanto, particolarmente impattante dal punto di vista finanziario per le TV comunitarie che per definizione, non avendo proventi commerciali, devono comunque farsi carico degli oneri di contratto con l'Operatore di rete autorizzato (Ei Towers) alla gestione delle infrastrutture radiotelevisive, necessarie per proseguire l'attività televisiva.

L'Assessore precisa che alcune TV comunitarie locali, sorteggiate dal MISE, hanno beneficiato di costi riproporzionati di vantaggio per i servizi forniti dall'Operatore di rete, di cui all'art. 1, comma 7, e all'art. 7, comma 4, del citato Bando MISE.

Ciò premesso, l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone che i fondi previsti dall'art. 13, comma 13, della succitata legge regionale n. 1/2023, siano finalizzati alla copertura degli oneri di contratto con l'Operatore di rete autorizzato per il mantenimento del LCN assegnato.

In particolare, propone, inoltre, la concessione, in regime de minimis (Regolamento (UE) n. 1407 /2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis), di un contributo massimo di euro 50.000, per l'abbattimento dei costi sostenuti per i servizi forniti dall'Operatore di rete, in favore di ciascuna emittente televisiva comunitaria locale, a condizione che la relativa associazione/società sia in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) sia costituita da almeno 36 mesi e abbia sede legale e operativa in Sardegna;
- 2) sia iscritta al registro di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, (Registro operatori di comunicazione - ROC);
- 3) realizzi almeno il 90% del fatturato in Sardegna;
- 4) non trasmetta televendite oltre i limiti consentiti, né superi i limiti previsti dalla normativa vigente per l'affollamento degli spazi pubblicitari per le emittenti televisive a carattere comunitario;
- 5) abbia trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, programmi informativi auto prodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;



- 6) abbia aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- 7) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, se in possesso di dipendenti;
- 8) abbia in essere regolare contratto con Operatore di rete autorizzato per emissione televisiva in Sardegna.

L'Assessore propone, inoltre, che, qualora l'importo complessivo disponibile di euro 150.000 non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste, si dovrà dare precedenza alle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio da parte del MISE, di cui all'art. 1, comma 7, e all'art. 7, comma 4, del succitato "Bando per la formazione delle graduatorie dei FSMA in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell'area tecnica AT18 - Sardegna", soddisfacendo solo successivamente, qualora residuassero ulteriori risorse, le richieste di coloro che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio.

L'Assessore precisa, ancora, che, qualora le risorse non siano sufficienti per le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio, occorrerà ridurre il contributo proporzionalmente alle risorse spettanti ad ogni soggetto beneficiario, e non si procederà ad attribuire contributi alle emittenti televisive comunitarie locali che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio.

Qualora, invece, le risorse risultino sufficienti per soddisfare le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio, ma insufficienti per quelle delle emittenti televisive comunitarie locali che li abbiano percepiti, si procederà prioritariamente a soddisfare, integralmente, le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio e l'importo rimanente verrà proporzionalmente redistribuito tra le emittenti televisive comunitarie locali che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio.

Infine, l'Assessore, nell'evidenziare che l'ufficio competente provvederà alla pubblicazione di un Bando triennale (annualità 2023-2024-2025), precisa che, essendo vietato il doppio finanziamento, le spese utilizzate per la rendicontazione del contributo previsto dall'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 1/2023, non potranno essere inserite in altri rendiconti relativi a provvidenze regionali o statali con le medesime finalità.



La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sulla proposta in esame

DELIBERA

- di stabilire un contributo massimo, nella misura di euro 50.000, per l'abbattimento dei costi sostenuti per i servizi forniti dall'Operatore di rete, in favore di ciascuna emittente televisiva comunitaria locale, a condizione che la relativa associazione/società sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) sia costituita da almeno 36 mesi e abbia sede legale e operativa in Sardegna;
 - 2) sia iscritta al registro di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), punto 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, (Registro Operatori di Comunicazione - ROC);
 - 3) realizzi almeno il 90% del fatturato in Sardegna;
 - 4) non trasmetta televendite oltre i limiti consentiti, né superi i limiti previsti dalla normativa vigente per l'affollamento degli spazi pubblicitari per le emittenti televisive a carattere comunitario;
 - 5) abbia trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, programmi informativi auto prodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;
 - 6) abbia aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
 - 7) sia in regola con il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali, se in possesso di dipendenti;
 - 8) abbia in essere regolare contratto con Operatore di rete autorizzato per emissione televisiva in Sardegna;

- di stabilire che, qualora l'importo complessivo disponibile di euro 150.000 non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste, si dovrà dare precedenza alle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio da parte del MISE di cui all'art. 1, comma 7, e art. 7, comma 4, del "Bando per la formazione delle graduatorie dei FSMA in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello



- dell'area tecnica AT18 – Sardegna”, soddisfacendo solo successivamente, qualora residuassero ulteriori risorse, le richieste di coloro che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio;
- di stabilire che, qualora le risorse non siano sufficienti per le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio, occorrerà ridurre il contributo proporzionalmente alle risorse spettanti ad ogni soggetto beneficiario, e non si procederà ad attribuire contributi alle emittenti televisive comunitarie locali che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio; qualora, invece, le risorse risultino sufficienti per soddisfare le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio, ma insufficienti per quelle delle emittenti televisive comunitarie locali che li abbiano percepiti, si procederà prioritariamente a soddisfare, integralmente, le richieste delle emittenti televisive comunitarie locali che non abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio e l'importo rimanente verrà proporzionalmente redistribuito tra le emittenti televisive comunitarie locali che abbiano percepito costi riproporzionati di vantaggio;
 - di prevedere che, essendo vietato il doppio finanziamento, le spese utilizzate per la rendicontazione del contributo previsto dall'art. 13, comma 13, della legge regionale n. 1/2023 non potranno essere inserite in altri rendiconti relativi a provvidenze regionali o statali con le medesime finalità;
 - di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione di un Bando triennale, annualità 2023-2024-2025, e per tutti gli adempimenti amministrativi e contabili conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medde

Il Presidente

Christian Solinas